

24 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

CFP DL sostegni: dal 30 marzo l'invio delle istanze

Autore: **Giuseppe Avanzato**

È stato pubblicato ieri dall'agenzia delle entrate il provvedimento Prot. n. 77923/2021 nel quale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, sono state definite le modalità di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario ai fini della corretta presentazione della medesima.

La presentazione dell'istanza - Dopo avere definito il contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo il provvedimento chiarisce le modalità di presentazione della medesima precisando che la stessa dovrà essere predisposta mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021- L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Ammontare del contributo- L'Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Esito dell'istanza- A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". In caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Una seconda ricevuta attesterà l'avenuta esecuzione del mandato di pagamento ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

Erogazione del contributo- L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente

identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Al fine di evitare anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

I controlli dell'agenzia - Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante.

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti in parola sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con apposita risoluzione.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it